COMUNE DI PADULA (SA)
P.U.C. PIANO URBANISTICO COMUNALE

L.R. 16/2004 e ss. mm. ii. - D.G.R. n°834/2007
Regolamento di Attuazione N° 5 del 04.08.2011 – BURC nn. 53 del 08.08.2011

PROGETTO PRELIMINARE DI PIANO

approvato con D.G.C. n° ___ del ___/___/2016

Gruppo di progettazione interno UTC:
Ing. Michele Tamburini *(Capogruppo Progettazione)*
Dott. Angelo D'Aniello *(R.U.P.)*

Consulenti esterni:
Aspetti Geologici: ***Dott. Vincenzo Siervo***
Aspetti Naturalistico-Ambientali: ***Dott. Salvatore Malatino***
Aspetti GIS e supporto al R.U.P.: ***Ing. Antonella Cartolano***
VAS - VI: ***Ing. Attilio De Nigris***

N° ELABORATO	*ELABORATO*	*DATA*
		Aprile 2017
Tav. 6.II elemento I	***Vincoli e rispetti***	*SCALA* **1:10.000**

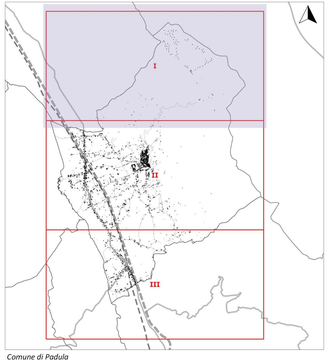

Comune di Padula

100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 m

Base Cartografica CTR - Aggiornamento 2014 Comunità Montana Vallo di Diano
1:5000 - WGS 84/UTM 33

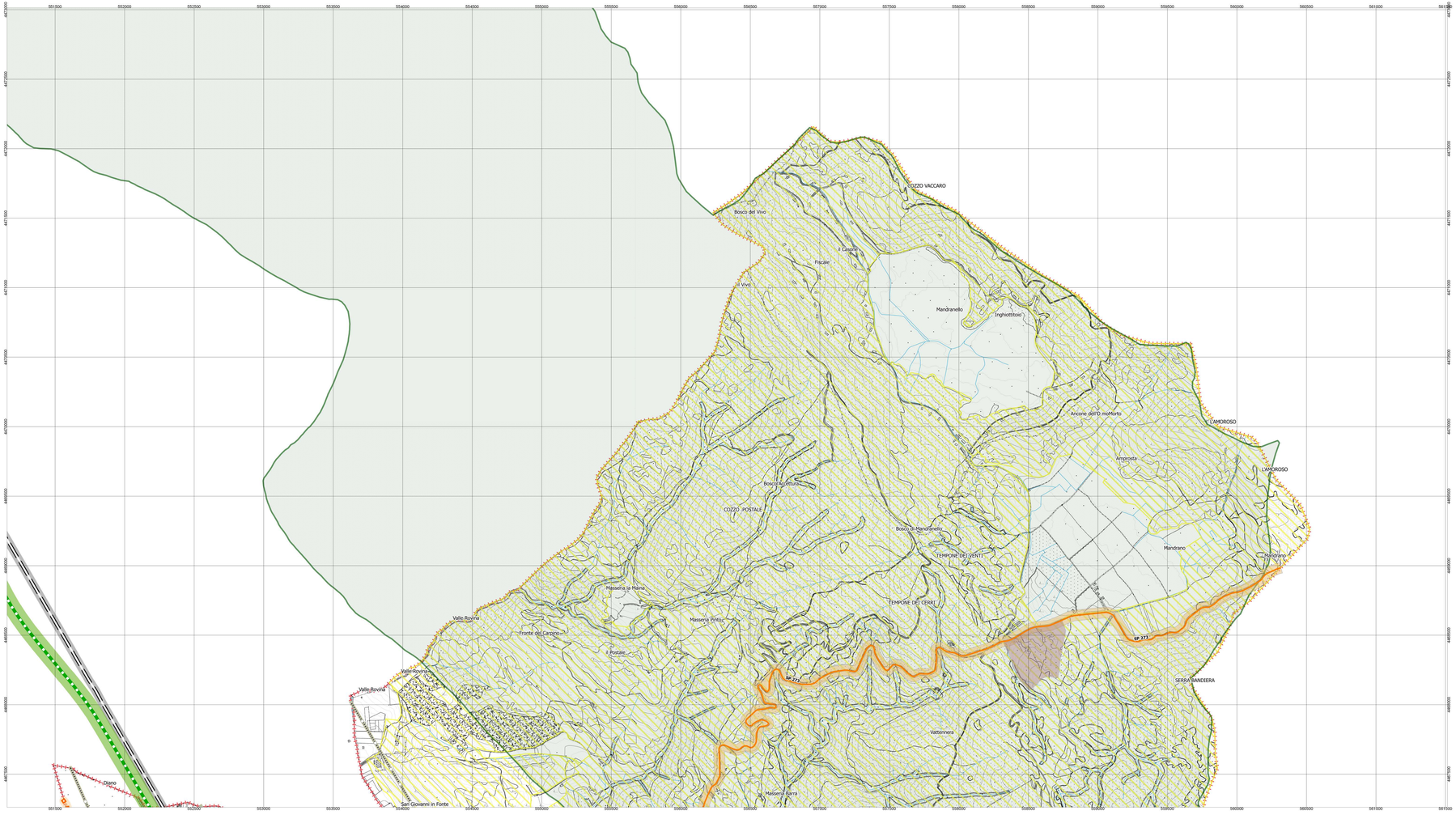

Legenda

Confine comunale

Siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE "HABITAT"
d.g.r. n. 156 del 07/12/2005 e d.g.r. n. 1716 del 23/12/2005 e L.R. 28/2009
Monti della Maddalena IT 8050034

Vincolo Idrogeologico R.D. n° 3267 del 30/12/1923

Cave - PRAE 2006

RISPETTI

Fascia di rispetto cimiteriale 200 mt (art. 338 t.u. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265)

Aziende a Rischio di Incidenti Rilevanti (ARIR)

Ai sensi del Dm 9 maggio 2001 e ai sensi del Dm 14 aprile 1994 come modificato da Dm 15 maggio 1996, al fine di individuare e disciplinare le aree su cui ricadono gli effetti degli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante, di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs 334/1999 e s.m.i., il PUC riporta l'inviluppo delle aree di danno in prossimità di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, interessate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento e individuate sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni.

Zona di sicuro impatto 100mt

Zona di danno 180mt

Reti ed impianti per la risorsa idrica

Aree di salvaguardia delle risorse idriche

Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977. Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (G.U. n. 48 del 28 febbraio 1977)

Depuratori

Fascia di rispetto assoluto 100mt depuratori

Reti ed impianti per l'energia

Con riferimento alla rete esistente si precisa che la distanza di prima approssimazione (Dpa) è dettata dal DM 29 maggio 2008

Elettrodotti

Sostegni

I tracciati dei metanodotti esistenti determinano una fascia di rispetto in relazione al diametro delle singole condotte in conformità alle disposizioni normative di riferimento. Nello specifico con riferimento alla rete esistente di distribuzione del gas-metano (condotta di 1ª specie- pressione d'esercizio > 24 Bar) si precisa che le distanze di rispetto che dovranno tenere i fabbricati dalle condotte, sono quelle prescritte dal DM 24/11/84 art. 2.4.3, tabella 1;

Metanodotti

Rispetti stradali e ferroviari

Rete Ferroviaria (fonte PTR)

30 mt linea ferroviaria - DPR 11 luglio 1980, n. 753

Rete Autostradale A3 SA - RC

Rispetto autostradale strade tipo A) 60 mt (DM 1 aprile 1968, n° 1404)

Strade provinciali

Strade statali

Rispetto strade provinciali strade tipo C) 30 mt (DM 1 aprile 1968, n° 1404)

Rispetto strade statali strade tipo C) 30 mt (DM 1 aprile 1968, n° 1404)

insediamenti previsti dal Piano Regolatore generale vigente
(nei quali non si osservano le distanze minime previste a pretezione del nastro stradale
Art. 1 D.M. 1 aprile 1968 n°1404)

Decreto interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404
Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967.

Art. 1. Campo di applicazione delle presenti disposizioni
Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.

Art. 3. Distinzione delle strade
Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono così distinte agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli:
A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9);
B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 1); strade statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 14); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717 , art. 7);
C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;
D) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente

Art. 4. Norme per le distanze
Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire:
strade di tipo A) - m. 60,00;
strade di tipo B) - m. 40,00;
strade di tipo C) - m. 30,00;
strade di tipo D) - m. 20,00.
A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada
Art. 234. Norme transitorie relative al titolo II
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione si applicano le previgenti disposizioni in materia.